

# Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 149  
Bellinzona, 7 aprile 2023

N. 12

## **Contratto normale di lavoro per le attività del settore del commercio al dettaglio escluse dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio** del 29 marzo 2023

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 359a, 360a e seguenti del Codice delle obbligazioni;  
su proposta della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone,

decreta:

### **Campo di applicazione**

**Art. 1** Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d'applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.

### **Importo del salario minimo**

**Art. 2** <sup>1</sup>Salari orari minimi di base:

- personale non qualificato fr. 19.00
- personale qualificato con CFP fr. 20.20
- personale qualificato con AFC fr. 21.40

<sup>2</sup>Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

<sup>3</sup>Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi.

### **Adeguamento dei salari minimi**

**Art. 3** <sup>1</sup>I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino.

<sup>2</sup>I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

### **Altre disposizioni**

**Art. 4** Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del Codice delle obbligazioni come pure della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

**Entrata in vigore e durata di validità**

**Art. 5** Il presente contratto normale di lavoro entra in vigore il 1° maggio 2023 ed è valido fino al 31 dicembre 2025.

Bellinzona, 29 marzo 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

---

**Decreto del Consiglio di Stato  
che modifica l'obbligatorietà generale a livello  
cantonale, al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa  
delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali**  
del 22 marzo 2023

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;  
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

**I**  
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali, allegato ai decreti del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2017, del 15 maggio 2019, del 29 aprile 2020, del 21 aprile 2021 e del 18 maggio 2022 (BU 19, 2018, 26, 2019, 30, 2020, 20, 2021 e 22, 2022) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 2

art. 5. Aumento salari reali (...)

A tutti i lavoratori già in forza alle aziende, andrà corrisposto (...) un aumento di CHF 50.00 al mese (a coloro che hanno un sistema salariale mensile) e rispettivamente CHF/ora 0.29 (a coloro che hanno un sistema salariale orario). Rammentiamo che il salario orario è concesso solo per i primi 3 mesi di assunzione in virtù dell'art. 36 cpv. 1 CCL.

Sono esclusi dagli aumenti gli apprendisti (AFC/CFP) e i giovani lavoratori (AFC/CFP).

**II**  
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'appendice 2 articolo 5 del contratto collettivo di lavoro.

**III**

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore 1° maggio 2023 ed è valido fino al 30 giugno 2025.

Bellinzona, 22 marzo 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 31 marzo 2023.

---

**Decreto del Consiglio di Stato  
che modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale,  
al contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori,  
montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Cantone Ticino**  
del 22 marzo 2023

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;  
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

**I**  
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Canton Ticino, allegato ai decreti del Consiglio di Stato del 13 dicembre 2017, del 20 maggio 2020, del 21 aprile 2021 e del 2 febbraio 2022 (BU 4, 2018, 32, 2020, 19, 2021, e 10, 2022) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Canton Ticino, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 2 – Convenzione salariale

art. 5. Aumento salari reali (...)

Il salario lordo (salario reale) di tutti i dipendenti deve essere aumentato di CHF 52.00 al mese (sistema salariale mensile) e rispettivamente CHF 0.30 all'ora (sistema salariale orario).

(...)

Sono esenti da questo accordo (...) i dipendenti assunti a tra il 1° giugno 2022 e il 31 marzo 2023 e che non hanno mai lavorato nel settore del gesso prima d'ora. Ciò significa che il lavoratore che svolgeva un'attività professionale in un altro settore non beneficia dell'aumento del salario reale.

A gennaio 2024 è previsto un ulteriore aumento dei salari reali di CHF 35.00 al mese e di CHF 0.20 all'ora.

In entrambi i casi, gli apprendisti (AFC/CFP) sono esclusi dalla maggiorazione salariale.

## II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'appendice 2 articolo 5 del contratto collettivo di lavoro.

## III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore 1° maggio 2023 ed è valido fino al 30 giugno 2026.

Bellinzona, 22 marzo 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**